

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 43/10/COL

del 10 febbraio 2010

recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39, della parte 1.2, del capitolo I, dell'allegato I, dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 301/08/COL del 21 maggio 2008

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5 (b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'Accordo SEE,

visto l'Atto di cui al punto 1.1.4 del capitolo I dell'allegato I dell'Accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità), modificato e adeguato all'Accordo SEE ed in particolare all'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto,

visto l'Atto di cui al punto 1.1.5 del capitolo I dell'allegato I dell'Accordo SEE (direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE), modificato e adeguato all'Accordo SEE e in particolare all'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto,

visto l'Atto di cui al punto 1.2.111 del capitolo I dell'allegato I dell'Accordo SEE (decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al rico-

noscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità) modificato, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'Atto,

considerando quanto segue:

L'Autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 301/08/COL del 21 maggio 2008, ha abrogato la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 378/07/COL del 12 settembre 2007 e ha redatto un nuovo elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Il governo della Norvegia ha chiesto che l'approvazione per i prodotti refrigerati -HC-T(1)(2)(3)- per il centro d'ispezione di Honningsvåg (posto d'ispezione frontaliere di Honningsvåg) sia stralciata dall'elenco di cui al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'Accordo SEE e sostituita dall'approvazione per i prodotti congelati soltanto -HC-T(FR)(1)(2)(3)-.

Il governo della Norvegia ha chiesto che i posti d'ispezione Harøysund (posto d'ispezione frontaliere di Kristiansund) e Vannøy (posto d'ispezione frontaliere di Tromsø) siano stralciati dall'elenco di cui al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

L'Autorità di vigilanza EFTA, con la decisione n. 494/09/COL, ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA. I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati dalle autorità nazionali competenti ai posti d'ispezione frontaliere elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 301/08/COL, del 21 maggio 2008, è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2010.

Articolo 4

L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 5

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2010.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Paese: Islanda

1	2	3	4	5	6
Akureyri	IS AKU 1	P		HC-T(1)(2)(3), NHC(16)	
Hafnarfjörður	IS HAF 1	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Húsavík	IS HUS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ísafjörður	IS ISA 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Keflavík Airport	IS KEF 4	A		HC(1)(2)(3)	O(15)
Reykjavík Eimskip	IS REY 1a	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Reykjavík Samskip	IS REY 1b	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Þorlákshöfn	IS THH 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)	

Paese: Norvegia

1	2	3	4	5	6
Borg	NO BRG 1	P		HC, NHC	E(7)
Båtsfjord	NO BJF 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Egersund	NO EGE 1	P		HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)	
Hammerfest	NO HFT 1	P	Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Honningsvåg	NO HVG 1	P	Honningsvåg	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Gjesvær	HC-T(1)(2)(3)	
Kirkenes	NO KKN 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Kristiansund	NO KSU 1	P	Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)	
Måløy	NO MAY 1	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Trollebø	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	NO OSL 1	P		HC, NHC	
Oslo	NO OSL 4	A		HC, NHC	U, E, O
Sortland	NO SLX 1	P	Melbu	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Storskog	NO STS 3	R		HC, NHC	U, E, O

1	2	3	4	5	6
Tromsø	NO TOS 1	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Vadsø	NO VOS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ålesund	NO AES 1	P	Breivika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Ellingsøy	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	

1 = Nome

2 = Codice TRACES

3 = Tipo

A = Aeroporto

F = Ferrovia

P = Porto

R = Strada

4 = Centro di ispezione

5 = Prodotti

HC = Tutti i prodotti per il consumo umano

NHC = Altri prodotti

NT = Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T = Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR) = Prodotti congelati

T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi

U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O = Altri animali

5-6 = Note particolari

(1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione della Commissione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2) = Unicamente prodotti imballati

(3) = Unicamente prodotti della pesca

(4) = Unicamente proteine animali

(5) = Unicamente lana e pelli

(6) = Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8) = Unicamente equidi

(9) = Solo pesci tropicali

(10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11) = Unicamente alimenti per animali in massa

(12) = Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo; nonché, per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13) = Nagylak HU: è un posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e un luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione dell'UE

(15) = Unicamente animali di acquacoltura

(16) = Unicamente farina di pesce